



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29/04/2016

N. 33

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – Variazione in diminuzione dell'aliquota dallo 0,80% allo 0,60%.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 21:00, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di 1^a convocazione.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Sanguineti Giuseppe	X			10)	Maggi Mario	X		
2)	Barbieri Luigi	X			11)	Rebori Nicoletta	X		
3)	Bartolini Salimbeni Federica		X		12)	Scardavilli Alex	X		
4)	Bersaglio Danilo	X			13)	Schiaffino Nicola	X		
5)	Caveri Mauro	X			14)	Talerico Massimo	X		
6)	Di Capita Luca	X			15)	Vaccarezza Giuliano	X		
7)	Giorgi Andrea	X			16)	Vagge Anna		X	
8)	Iacone Valeria	X			17)	Vattuone Annabella	X		
9)	Lavarello Alessandro	X			Presenti alla votazione n. 15 Assenti n. 2				

Presiede la seduta il Vice Sindaco Avv. Luigi Barbieri nella sua qualità di Presidente.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Bruno Rossetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione dell' **Assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi Rag. Bruno Rossetto** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);



Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 il quale stabilisce che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e della addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la delib. n. 35 del 09/02/2016 della Corte dei Conti Sez. Reg. per l'Abruzzo che precisa che la ratio della norma di cui sopra è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo della pressione tributaria, per tale ragione la disposizione deve essere letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si



configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, ~~sia che~~ consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive.

Atteso che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

Dato atto che questo comune:

per l'esercizio 2014 ha applicato un'aliquota dell'addizionale IRPEF pari allo 0,80%, *senza soglia di esenzione*, come da deliberazione di Consiglio Comunale, divenuta esecutiva, n. 36 del 30/09/2014;

Visto lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2016;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2015-2017;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, *modificare l'aliquota* dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%, senza soglia di esenzione;

Quantificato presuntivamente in € 1.135.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota*, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'Interno in data 28/10/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Dato atto che nel caso specifico oggetto della presente deliberazione, il Bilancio a cui far riferimento è quello dell'esercizio 2016, desunto dal bilancio pluriennale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 13/08/2015 che ha approvato il

bilancio 2015-2017 riclassificato in applicazione del DPCM 28/12/2011 e il DOP per il periodo 2015-2017;



Dato atto che con Delibera Giunta Comunale n. 115 del 01/09/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e sono state assegnate le risorse per il triennio 2015-2017;

Visto il parere favorevole sulla proposta del Regolamento in oggetto espresso dal Revisore Unico dei Conti Dott. Giacomo Sacchi Nemours di cui al Prot. Com. n.11784 del 13/04/2016 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, che si **allega alla presente**;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 25/03/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del 1° Settore Servizi al Cittadino e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 13/04/2016;
- parere favorevole del Dirigente del 1° Settore Servizi al Cittadino e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 13/04/2016;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Lorella Cella, Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni e Vagge), votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Cons. Giorgi e Maggi).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF **allegato alla presente** che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di quantificare presuntivamente in € 1.135.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il Regolamento di cui al precedente punto 1;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Lorella Cella, Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Cons. Bartolini Salimbeni e Vagge), votanti n. 14, favorevoli n. 14, astenuti n. 1 (Cons. Giorgi).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

FM/fs

**COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE.**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 29/04/2016

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2016, passando dallo 0,80% allo 0,60%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. Non sono previste esenzioni per particolari categorie di soggetti

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.



VERBALE N° 4 DEL 12 APRILE 2016

Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2016 presso il proprio ufficio, il sottoscritto Revisore unico del Comune di Lavagna, tale nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 9/06/2015:

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 25/03/2016 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Variazione in diminuzione dell'aliquota dallo 0,80% allo 0,60% - Proposta di iscrizione al Consiglio Comunale;
- esaminata la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi che consta di n° 4 articoli ed allegata alla proposta di deliberazione;
- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del TUEL reso dal Dirigente dei servizi amministrativi e finanziari;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità comunali;
- visto l'art. 239 del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 1 lett. B n. 7;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di che trattasi ed alla bozza di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ad essa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO
Dott. Giacomo Sacchi

Nemours


Comune di LAVAGNA



Protocollo Generale
Nr. 0011784 Data 13/04/2016
Tit. Cla: 4 - E

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
Avv. Luigi Barbieri**



**Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia**




=====

Publicata in data **05 MAG. 2016** sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messaggio Comunale



=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia**

